

Io pregherei quindi Ministero e Commissione che almeno per questa parte si accettasse il nostro emendamento; che se anche non si volesse inserire nella legge, purchè il ministro si limitasse a dichiarare alla Camera che per questi allievi il sesto anno non sia a loro carico, noi ci accontenteremmo anche di questa dichiarazione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

PLUTINO ANTONINO, relatore. Le osservazioni dell'onorevole Englen dovrebbero persuadere l'onorevole Lanzara a ritirare il suo emendamento.

La legge del 4 maggio 1865 che ora ci proponiamo di abrogare non riguarda soltanto la pensione degli allievi all'Accademia del terzo anno di corso, ma riguarda principalmente l'anzianità del grado che essi potevano ottenere nelle armi di fanteria e di cavalleria.

Se fosse accettato l'emendamento dell'onorevole Lanzara, ne avverrebbe questo, che se l'allievo dell'Accademia militare al termine dei tre anni non avesse la fortuna e la valentia di superare gli esami e restasse soltanto sottotenente nelle armi di fanteria e di cavalleria, si troverebbe avere guadagnato un anno d'anzianità a fronte dei suoi compagni della scuola militare di fanteria e di cavalleria.

LANZARA. Non ho parlato dell'anzianità, mi sono limitato alla questione dell'interesse.

PLUTINO ANTONINO, relatore. Basta dire questo per persuadere i proponenti che la Commissione non può accettare il loro emendamento.

Essi veramente non un emendamento a questa legge, ma nell'ordine delle loro idee avrebbero potuto fare una rimostranza al Ministero perchè nel decreto del 3 aprile 1870 non siano stati riservati i diritti degli allievi dei collegi militari. La Commissione non ha dovuto guardare la questione sotto quest'aspetto; però oggi che gli onorevoli Englen e Lanzara portano questa questione innanzi alla Camera, io dichiaro apertamente che da questa parte il decreto del 3 aprile 1870 è inappuntabile. L'onorevole Englen che fu nella magistratura, sa bene che le leggi d'ordine pubblico colgono cose e persone al momento della loro pubblicazione e nessuno può sfuggirne l'applicazione, solo perchè sotto l'impero di una legge precedente egli avrebbe avuto una via più facile per raggiungere un suo intento.

Al 3 aprile 1870 gli allievi dei collegi non avendo ancora subito esame di ammissione, sia presso l'Accademia, sia presso gli istituti superiori militari, non avevano acquistato nessun diritto. Dunque il Governo poteva provvedere, come credeva meglio, all'ordinamento degli studi negli istituti superiori militari senza preoccuparsi delle conseguenze che potrebbero derivare a riguardo degli alunni dei collegi militari.

Quante all'ultima raccomandazione dell'onorevole

Englen, la Commissione non ha da fare nessuna osservazione. Se l'onorevole ministro della guerra, nei limiti dei suoi poteri, in linea amministrativa, crederà di prendere un qualche provvedimento a favore di questi alunni, entrati nell'anno 1870 nella militare Accademia, la Commissione non ha da opporsi; ma quanto ad accettare l'emendamento dell'articolo 4 e riconoscere loro per legge un diritto, la Commissione vi si deve rifiutare assolutamente.

RICOTTI-MAGNANI, ministro per la guerra. Io mi associo interamente alle spiegazioni date dall'onorevole relatore e dall'onorevole Botta. Non posso accettare l'emendamento presentato dall'onorevole Lanzara, e modificato dal deputato Englen, per una ragione che mi pare semplicissima. Bisogna avvertire bene che, per preparare i giovani a divenire ufficiali, vi sono due specie di istituti ben distinti, cioè: il collegio preparatorio (ed oggi non ve ne ha più che uno, quello in Napoli), e gli istituti superiori, che sono la militare Accademia in Torino, e la scuola di fanteria e cavalleria in Modena. Queste due specie di istituti non hanno assoluto legame tra loro. Il giovane che entra nel collegio militare, non ha nessun affidamento dal Governo di essere ammesso nè nella scuola di Modena, nè nell'Accademia di Torino. Pari a pari coi giovani che, senza essere stati nel collegio, aspirano all'ammissione in essi istituti, egli con essi corre la sorte, non solo degli esami, ma delle condizioni d'idoneità fisica, ed anche del numero dei posti che possono essere annualmente disponibili negli istituti medesimi.

La questione posta in tali termini, che cosa è successo? Che nel 1870 si credette conveniente di aumentare un anno al corso degli studi presso alla scuola di Modena, portandolo da due a tre anni. Quello dell'Accademia era già di tre anni, e gli allievi avevano già un favore, ma un favore che, finchè durava il corso di due anni nella scuola di fanteria e cavalleria, era giusto e necessario. Cessata questa differenza nella durata de' corsi, il mio predecessore trovò che sarebbe stato una ingiustizia il conservare una diversità di trattamento a quei di Modena ed a quei dell'Accademia di Torino. Quindi fu applicato il decreto, di cui la legge attuale è la conferma. Se si accettasse la proposta degli onorevoli Lanzara ed Englen, ne verrebbe che bisognerebbe estenderla, non solo agli allievi dell'Accademia, ma anche a quei di Modena.

Quei di Modena hanno avuto anch'essi uno svantaggio, poichè nel 1870 si è loro detto: finora voi avete due anni di corso, ora ne avrete tre. Dunque bisognerebbe accordare anche ad essi il condono dell'ultimo anno di pensione, ciò che porterebbe un aggravio non necessario alle finanze.

ENGLÉN. Domando la parola.

MINISTRO PER LA GUERRA. I parenti e gli allievi erano diffidati, ed accettarono tale condizione; per conse-